

Bruxelles, 23 febbraio 2018
(OR. en)

6467/18

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

EPPO 4
EUROJUST 21
CATS 12
FIN 152
COPEN 46
GAF 7
CSC 54

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Procura europea - Attuazione

1. Preparazione dell'attuazione

L'adozione, in ottobre, del regolamento EPPO ha avviato un processo di attuazione che durerà almeno due anni e includerà diversi filoni operativi.

All'inizio di febbraio i servizi della Commissione hanno informato il Parlamento ed il Consiglio sui preparativi in corso (cfr. il documento 6083/18), che hanno illustrato in dettaglio nella riunione del CATS del 19 febbraio 2018. Essi riguardano segnatamente:

- la nomina del direttore amministrativo ad interim
- la creazione del Gruppo di esperti sull'EPPO
- l'atto delegato che elenca le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati
- la selezione e la nomina del procuratore capo europeo

- l'avviso di posto vacante a procuratore capo europeo
- la selezione dei procuratori europei
- il sistema di gestione dei fascicoli
- il bilancio.

La Commissione ha assicurato che assocerà strettamente gli Stati membri allo sviluppo dei suddetti preparativi nonché all'insieme dei lavori di attuazione, che includono l'assunzione di misure da parte degli Stati membri partecipanti. Per facilitare tale processo di attuazione e l'integrazione agevole dell'EPPO nei sistemi nazionali, il Gruppo di esperti sull'EPPO procederà su base regolare a scambi di informazioni sulle misure di attuazione nazionali e fornirà orientamenti se necessario.

2. Cooperazione con l'OLAF

La creazione della Procura europea (EPPO) contribuirà a combattere le frodi che hanno un'incidenza sul bilancio dell'Unione e concorrerà alla realizzazione di una politica integrata per quanto riguarda le indagini penali e amministrative a livello dell'UE. A tal riguardo, il mandato generale dell'OLAF in materia di indagini amministrative, quale definito attualmente dai pertinenti atti giuridici, non sarà modificato. La cooperazione tra l'EPPO e l'OLAF in conformità del regolamento EPPO (articolo 101, paragrafo 1) dovrebbe garantire il pieno rispetto dei principi di complementarità e di non duplicazione delle indagini, mentre tutti i mezzi disponibili sono utilizzati per salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE.

Nei mesi scorsi il Consiglio (Gruppo "Lotta antifrode") ha intensamente dibattuto la relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione dell'attuale regolamento OLAF. La Commissione propone di presentare nel corso del primo semestre del 2018 una revisione mirata di detto regolamento, che affronterà le relazioni tra l'OLAF e la Procura europea (EPPO) ed eventualmente includerà modifiche mirate supplementari. E' stato convenuto che il campo di applicazione della futura proposta potrebbe essere limitato come suggerito, in maniera da assicurare la rapida adozione della revisione mirata. La Commissione è stata invitata a concentrarsi prioritariamente sugli aspetti di questa prima revisione, che sono necessari per consentire all'OLAF di cooperare armoniosamente con l'EPPO senza, tuttavia, estendere le competenze ed i poteri attualmente conferiti all'OLAF (cfr. documento 6004/18).

Le considerazioni sono identiche a quelle espresse nella riunione ministeriale informale del 26 gennaio 2018, cioè un chiarimento delle competenze dell'OLAF in relazione a quelle dell'EPPO al fine di garantire un'agevole cooperazione ed evitare duplicazioni, assicurando nel contempo la complementarità, lo scambio di informazioni e la cooperazione dell'OLAF con gli Stati membri che non partecipano all'EPPO. Sono state espresse anche altre preoccupazioni, non condivise da tutte le delegazioni, inclusa la questione dell'ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF ai fini dell'utilizzo da parte dell'EPPO e viceversa.

Le questioni concernenti la futura cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO sono state discusse anche nella riunione del CATS del 19 febbraio 2018. Le delegazioni hanno convenuto che dovrebbe essere mantenuta una sinergia nel processo di riforma dell'OLAF, mirando a garantire la coerenza con la creazione dell'EPPO nonché a raggiungere un adeguato livello di cooperazione in modo che l'OLAF possa assistere l'EPPO nel corretto esercizio delle sue competenze conformemente al regolamento EPPO. Le caratteristiche dell'EPPO quale organismo investigativo dovrebbero essere tenute in considerazione nel fornire all'OLAF informazioni e relazioni necessarie all'avvio di indagini penali. La creazione di relazioni di fiducia reciproca tra l'EPPO e l'OLAF, il flusso tempestivo di informazioni (in particolare la segnalazione tempestiva da parte dell'OLAF di qualsiasi sospetto di frode in relazione a fondi dell'UE), l'esigenza di evitare indagini parallele e di disporre di risorse umane adeguate sono questioni importanti che devono essere adeguatamente affrontate da tutte le parti interessate.

3. Cooperazione con Eurojust

La relazione tra l'EPPO e Eurojust sarà sicuramente di natura privilegiata, in quanto sia l'EPPO che Eurojust svolgeranno ruoli molto importanti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, contribuendo così alla difesa dello stato di diritto. Si rammenti che un solido legame di questo tipo tra i due organismi risulta già dal testo del trattato, che prevede che la Procura europea sarà istituita "a partire da Eurojust".

Varie disposizioni di carattere generale in materia di cooperazione figurano nel regolamento EPPO nonché nel progetto di regolamento Eurojust (ancora in corso di negoziazione), ma è chiaro che i dettagli della cooperazione amministrativa ed operativa dovranno essere sviluppati ulteriormente tramite accordi tra i due organismi. Nella summenzionata riunione del CATS del 19 febbraio 2018 le delegazioni hanno brevemente discusso delle future relazioni tra l'EPPO e Eurojust. Sono state sviluppate idee basate su quelle espresse nella riunione ministeriale informale del 26 febbraio 2018, in particolare per quanto riguarda la necessità di assicurare la complementarità e lo scambio di informazioni, e se del caso, il meccanismo e le norme per il trattamento delle prove tra i due organismi, nonché l'accesso dell'EPPO al sistema informativo di Eurojust.

4. Quesiti

Si invita la Commissione a fornire ai ministri ulteriori aggiornamenti e dettagli riguardanti l'attuazione del regolamento EPPO.

Si invitano i ministri a procedere ad uno scambio di opinioni sulle questioni summenzionate.
